



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 del 13.09.2011

OGGETTO: associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno "Enrico Bertola" – concessione in uso impianti sportivi comunali (palazzetto dello sport di S. Lorenzo – piano seminterrato).

L'anno **duemilaundici**, il giorno **tre dici** del mese di **settembre**, alle ore **16,30**, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore	X	
Silvagni Bruno	Assessore		X
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore		X
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. **Carlo Russo**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso:

- che questa Amministrazione comunale, nell'intento e con l'obiettivo di potenziare gli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolti al mondo giovanile, intende stipulare specifiche convenzioni con le società sportive operanti nel territorio che prevedano:

- la possibilità da parte delle società di far uso degli impianti in modo diretto, utilizzando propri associati per effettuare le operazioni di apertura, chiusura e custodia delle strutture medesime.

Tale gestione diretta garantisce una maggiore fruibilità degli impianti medesimi eliminando tutte le procedure attuali di utilizzo che prevedono un collegamento continuo e diretto con gli uffici comunali, la produzione di specifiche istanze di utilizzo e limitazioni nel numero massimo di ore di uso delle strutture dovute alle disponibilità annuali di bilancio per le spese inerenti il personale comunale preposto;

- una contribuzione annua erogata per l'attività di promozione e diffusione della pratica sportiva calcolata comprendendo anche le maggiori spese che le società devono affrontare per la gestione diretta.

- che, al fine di evitare il rischio di monopolizzare l'utilizzo degli impianti da parte di alcune associazioni sportive, la convenzione prevede specifiche clausole che garantiscono l'uso degli impianti in parola da tutte le realtà sportive operanti nel territorio, nonché da privati cittadini che intendano svolgere attività sportiva, con le tariffe attualmente applicate dal Comune, definendo in tal modo le finalità proprie delle convenzioni di cui trattasi, ossia un incremento dell'azione di promozione sportiva attraverso un più agevole e semplificato uso degli impianti;

Vista la nota del 5 aprile 2011 con la quale il sig. Franco Saputo, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno "Enrico Bertola" con sede in via Montanino n.14, chiede l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale Palazzetto dello sport S. Lorenzo – piano seminterrato;

Visto lo schema di convenzione predisposto per la concessione in uso del citato impianto sportivo comunale all'Associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno Enrico Bertola operante nel comune;

Ritenuto che, in attesa della prevista disciplina regionale di cui all'ultimo periodo del comma 25 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), si possa opportunamente procedere alla concessione in uso sulla base della vigente normativa e, in particolare, del regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

Considerato inoltre che è prevista una cauzione pari al 10% del valore economico della concessione, a garanzia della puntuale osservanza di tutti gli obblighi previsti nella convenzione, da parte del concessionario;

Visto che il comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica, finalizzate a controllare lo stato di manutenzione degli impianti ed il puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla associazione concessionaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 recante "Tes to unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e in particolare l'articolo 90;

Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di concedere in uso all'associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno "Enrico Bertola" l' impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport S. Lorenzo – piano seminterrato per la durata di anni tre;
- 2) di approvare lo schema di convenzione che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire in particolare che sono a carico del concessionario tutti gli oneri previsti dallo schema di convenzione;
- 4) di stabilire, altresì, che l'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo potrà erogare al concessionario un contributo straordinario finalizzato allo svolgimento di attività di promozione e divulgazione della pratica sportiva ritenute meritevoli di patrocinio
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il voto unanime degli intervenuti, stante l'urgenza a provvedere in merito.

www.Albopretorionline.it 22/09/2017

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

L'anno il giornodel mese dipresso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune intestato (cod. fise. 80005330594), in persona del responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n..... del

E

l'associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno "Enrico Bertola" (con sede in Priverno via Montanino n.14 (C.F. 91085270592) in persona del Sig. Franco Saputo nato a il residente ain via che interviene in qualità di Presidente.

Premesso che con deliberazione n.del si stabiliva di concedere in uso alla predetta associazione sportiva gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport di S. Lorenzo – piano seminterrato

Tra le parti come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con una azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio, tramite una contribuzione tesa a facilitare gli interventi delle associazioni medesime e la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel comune:

- impianto sportivo di San Lorenzo denominato Palazzetto dello Sport – piano seminterrato costituito da locali e spogliatoi.

Art.2

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

- 1) Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli

impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2) Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

Art.3

GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A. a carico del concessionario:

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. ;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;
8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
10. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
11. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
12. pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, tassa/canone rifiuti, ecc.).

A tal proposito, in via sperimentale, in attesa di un diverso regime, la società verserà al Comune di Priverno che resterà provvisoriamente titolare delle utenze stesse, un importo presunto annuo di € 1.200,00, da versarsi in due rate uguali semestrali posticipate;

13. quant'altro previsto dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con

deliberazione consiliare n.25 del 19 luglio 2004, che le parti danno interamente per letto ed accettato.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dal concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1) Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. dalle istituzioni scolastiche del comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- d. da terzi (altre società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2) L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti.

3) L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

4) Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;

2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.
- 5) In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art.5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
- 2) Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività amministrative e sociali;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
- 3) Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a incontri sportivi diversi;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
 - d. contributi pubblici e privati;
 - e. quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
 - f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

Art.6

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:

- a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- b. elenco dei campionati e/o manifestazioni sportive che interessano il concessionario;
- c. programma degli allenamenti;

d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art.7

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 1) In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi della prescritta autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
- 2) Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
- 3) Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 8

DURATA

- 1) La presente convenzione decorre dal e termina il (tre anni).
- 2) E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 31 dicembre di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
- 3) Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
- 4) E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art.9

CONTRIBUZIONE

L'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo potrà erogare al concessionario un contributo straordinario finalizzato allo svolgimento di attività di promozione e divulgazione della pratica sportiva ritenute meritevoli di patrocinio

Art. 10

CAUZIONE

Il valore economico della concessione ammonta a complessivi euro 3.600,00.

Il concessionario all'atto della stipulazione, deve presentare idonea cauzione pari ad euro 360,00.

La cauzione, quale garanzia della corretta applicazione della presente convenzione, può essere presentata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere scadenza in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla scadenza

della convenzione.

Art. 11

VERIFICHE

- 1) Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
- 2) Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
- 3) La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 12

RESPONSABILITÀ

- 1) Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
- 2) Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.
- 3) E' fatto divieto al concessionario di effettuare alcuna forma di sub-concessione, pena l'immediata rescissione dei rapporti contrattuali e il risarcimento delle spese e danni eventualmente causati all'Amministrazione.

Art. 13

ASSICURAZIONI

- 1) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
- 2) Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
- 3) A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 500.000,00.
- 4) Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di

danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 20.000,00 per beni immobili e mobili.

Art. 14

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1) Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2) Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3) E' fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 15

AGIBILITA DEGLI IMPIANTI

Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

Art. 16

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 17

SPESE E DOCUMENTAZIONE

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative;
- e. garanzie.

Art. 18

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Priverno

Associazione Boxe Priverno "Enrico Bertola"

Il Responsabile del Dipartimento

Il Presidente

www.Albopretoriolinea.it 22/09/17

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 13.09.2011**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

associazione sportiva dilettantistica Boxe Priverno "Enrico Bertola" – concessione in uso impianti sportivi comunali (palazzetto dello sport di S. Lorenzo – piano seminterrato).

DIPARTIMENTO 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti**

data

timbro

13.09.2011

DIPARTIMENTO 2 - SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Rag. Rachele Mastrantoni -**

data

timbro

13.09.2011

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Carlo RUSSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **1448** _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **22 SET. 2011** _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi PILONE

li, **22 SET. 2011** _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi PILONE

Dalla Residenza Comunale li, **22 SET. 2011** _____

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AL PREFETTO
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **22 SET. 2011** _____ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi PILONE

li, **22 SET. 2011**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi PILONE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **22 SET. 2011** _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **22 SET. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)